



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it sito internet www.conapo.it

Roma, 17 Novembre 2024

DDL BILANCIO - PRESENTATI GLI EMENDAMENTI PER ANTICIPAZIONE DECORRENZE 6 SCATTI PREVIDENZIALI

Come tutti sanno il CONAPO, nell'anno 2021, è riuscito a far estendere a tutti gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'istituto dei cd. 6 scatti previdenziali all'atto del pensionamento, utili a maggiorare l'importo della pensione e della buonuscita.

Si tratta di un istituto già riconosciuto alle Forze Armate e di Polizia sin dal 1987 che va a riconoscere l'usura del servizio e compensare in parte le minori pensioni determinate dagli stringenti limiti ordinamentali, che però ai vigili del fuoco è stato applicato in modo progressivo e che andrà a completo regime nel 2028.

La norma vigente (commi da 98 a 100 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234) prevede l'estensione graduale al Corpo nazionale vigili del fuoco, a partire dall'anno 2022 per giungere a regime, con la parificazione alle Forze di polizia, nell'anno 2028 e con un'anomala interruzione della progressione negli anni 2025 e 2026.

L'emendamento richiesto dal CONAPO mira ad anticipare dal 01/01/2028 al 01/01/2025 (prima data utile su cui può intervenire questa legge di bilancio) il raggiungimento di tutti e 6 gli "scatti" e quindi dell'armonizzazione previdenziale tra Vigili del fuoco e Forze di polizia.

Alleghiamo gli emendamenti presentati dai vari gruppi parlamentari presso la V commissione della Camera dei Deputati, che hanno recepito le richieste Conapo.

A loro va il ringraziamento Conapo, auspicando vi sia diffusa condivisione anche ai fini della votazione.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini






Camera
dei
Deputati

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Atto Camera: 2112-bis

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Misure di anticipazione della armonizzazione previdenziale in favore del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: «di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

b) al comma 99, le parole: «al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025».

c) al comma 100, le parole: «di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2025» e le parole: «di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2025».

2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, pari a euro 32.528.339 per l'anno 2025, euro 32.544.865 per l'anno 2026 ed euro 28.962.802 per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2025, 2026 e 2027 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.

19.017. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.



Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole: « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 »;


b) al comma 99 le parole: « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025 ».

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.355.805 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 114.644.195 milioni per l'anno 2025, a 194.627.665 per l'anno 2026, a 198.209.731 per l'anno 2027 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

23.011. Grimaldi, Mari.



Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 98 le parole: « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 »;
- b) al comma 99 le parole: « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025 »;
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100 della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.355.805 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

* 23.012. **Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.**

* 23.013. **Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.**





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 8 Novembre 2024

Prot. 152/24

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Giorgia Meloni

Al Ministro dell'Interno

Prefetto Matteo Piantedosi

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione

Sen. Paolo Zangrillo

Al Ministro dell' Economia e Finanze

On. Giancarlo Giorgetti

Al Sottosegretario di Stato all'Interno

On. Emanuele Prisco

Al Presidente della V Commissione Bilancio e Tesoro

Camera dei Deputati

On. Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori

Ai Relatori in V Commissione Bilancio e Tesoro

Camera dei Deputati

On. Silvana Andreina Comaroli

On. Mauro D'Attis

On. Ylenia Lucaselli

On. Francesco Saverio Romano

A tutti i Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati

e, p.c. Al Vice Capo Dipartimento Vicario

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Carlo DALL'OPPIO

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Oggetto: **Atto Camera 2112 - bis "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"**

Proposta emendativa per l'anticipazione agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell' armonizzazione previdenziale riservata al personale delle Forze Armate e di Polizia (cd. 6 scatti).

Onorevole Signora Presidente del Consiglio,

Onorevole Signor Ministro, Onorevole Signor Sottosegretario di Stato

Onorevoli Deputati,

Si allega alla presente la proposta emendativa in oggetto correlata dalla relazione illustrativa, con preghiera di intervenire per le modifiche legislative richieste in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Distinti saluti.

Allegati:

-proposta emendativa AC2112-bis

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini



Atto Camera 2112 - bis
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale
per il triennio 2025-2027



PROPOSTA EMENDATIVA RICHIESTA DA
CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

Dopo l'articolo ... inserire il seguente:

Art. ...

*(Misure di anticipazione della armonizzazione previdenziale in favore del personale
del Corpo nazionale vigili del fuoco)*

All'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da «di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti «di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025».

All'articolo 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da «al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti «al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025».

All'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da «di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti «di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2025» e le parole «di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti «di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2025».

All' onere finanziario pari a euro 32.528.339 per l'anno 2025, euro 32.544.865 per l'anno 2026 ed euro 28.962.802 per l'anno 2027 si provvede mediante (inserire copertura finanziaria).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L' articolo 1, commi da 98 a 100 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 hanno gradualmente esteso agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'istituto dei sei aumenti periodici di stipendio (cd. sei scatti) all'atto del pensionamento. Si tratta di un istituto già riconosciuto alle Forze Armate e di Polizia sin dal 1987 che va a riconoscere l'usura del servizio e compensare in parte le minori pensioni determinate dagli stringenti limiti ordinamentali. Si tratta di una misura di armonizzazione del regime previdenziale dei Vigili del fuoco con quello delle Forze di polizia, in attuazione della specificità lavorativa riconosciuta dall' articolo 19 della Legge 4 Novembre 2010, n. 183 e in coerenza con l'armonizzazione del trattamento retributivo di cui all'art. 1, comma 133 della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 e così come regolato dall'articolo 4 del D.Lgs 30 Aprile 1997, n. 165.

La misura comporta l'incremento della base di calcolo dei trattamenti pensionistici e di buonuscita mediante il finanziamento di una maggiore contribuzione, al pari degli altri Corpi.

La norma vigente (commi da 98 a 100 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234) prevede l'estensione graduale al Corpo nazionale vigili del fuoco, a partire dall'anno 2022 per giungere a regime, con la parificazione alle Forze di polizia, nell' anno 2028 e con un' anomala interruzione della progressione negli anni 2025 e 2026.

L' emendamento anticipa al 2025 il raggiungimento dell'armonizzazione previdenziale tra Vigili del fuoco e Forze di polizia per quanto riguarda i cd. "6 scatti" .

L' onere finanziario investe il triennio dal 2025 al 2027 in quanto dal 2028 risulta già finanziato dal vigente comma da 100 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.